

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 27/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di un ricorso, presentato dal sig. Gi. Lu. Gh., avverso il silenzio - rifiuto dell'Agenzia delle Entrate su di una istanza presentata per il rimborso di una somma corrisposta a titolo delle persone fisiche per l'anno 2001 e da lui ritenuta non dovuta in quanto trattenuta su di una somma erogata quale incentivo all'esodo e da lui versata dal sostituto di imposta senza tenere nel dovuto conto la normativa in materia.

Lamentava che non era corretta l'applicazione dell'art. 17, comma 4bis, del DPR 917/86 (ora art. 19) in quanto detta norma, poi abrogata, comportava una disparità di trattamento basata sul sesso del lavoratore. Sosteneva la sua tesi anche con una sentenza della Corte di Giustizia europea - la n. C-207/04 del 2005 - che avrebbe abrogato la detta discriminazione. Richiamava anche la circolare n. 62/E del 2008.

Si costituiva l'Agenzia affermando che l'istanza di rimborso era stata presentata oltre i 48 mesi previsti dall'art. 38 DPR 602/73 e perciò l'istanza era da ritenersi affetta da decadenza; ancora sosteneva che non risultava trattarsi di incentivi all'esodo ma di indennità suppletiva per risoluzione anticipata del contratto.

La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo che il termine per presentare l'istanza decorreva dal momento in cui era intervenuta la decisione della Corte di giustizia Europea e che la somma erogata dal datore di lavoro era da ritenersi chiaramente quale incentivo all'esodo.

Presenta appello l'Agenzia delle Entrate sostenendo che i giudici di primo grado non avrebbero correttamente valutato sia la questione del termine di decadenza che la questione della qualità delle somme erogate che il sostituto d'imposta non avrebbe qualificato come incentivo all'esodo.

Si costituisce l'appellata il quale ribadisce e l'indennità percepita quale incentivo all'esodo era stata tassata senza riconoscere la tassazione agevolata prevista dall'art. 17, comma 4bis, del DPR 917/86 per le somme sperte a titolo di incentivo all'esodo dei lavoratori. Il contribuente, che al tempo non aveva superato i 55 anni di età, aveva chiesto il rimborso della somma pagata a titolo di maggiore imposta sostenendo che andava estesa anche al suo caso la statuizione della Corte di Giustizia europea. Tale sentenza secondo l'appellato è sufficiente a giustificare il rimborso della maggiore imposta poiché stabilisce il principio della parità di trattamento fra uomini e donne tale sentenza farebbe sorgere in capo al giudice l'obbligo di non applicare la normativa discriminatoria. Richiama poi la nuova circolare del 2008, n. 62 che direbbe la questione a suo favore, e la numerosa giurisprudenza sia di merito che di legittimità intervenuta sul punto. Rileva che nessun reale dubbio può esservi con riferimento alla qualifica di incentivo all'esodo della somma introitata.

Chiedeva la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, gasa 1 dei fatti di cui è causa.

Primo punto da esaminare nella presente controversia è il momento in cui iniziano a decorrere i 48 mesi o meglio il termine da cui decorrono i 48 mesi entro cui è possibile chiedere il rimborso dell'imposta versata.

Recita infatti l'art. 38 citato: "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la

quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento."

Viene a questo punto in soccorso quanto più volte affermato dalla Suprema Corte (2008 n. 28558) e cioè che all'istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria - idonea, come tale, ad orientare anche l'interprete - e ciò perché altrimenti si avrebbe un indebito arricchimento dello Stato contrario ai principi generali del diritto.

Appare pertanto conforme ai principi del diritto considerare termine da cui decorrono i 48 mesi per la richiesta di rimborso quello nel quale sorge il presupposto per la richiesta di rimborso e quindi, nel caso che qui ci interessa, il momento in cui è stata emanata la sentenza della Corte Europea. E' solo in questo momento infatti che sorge il presupposto per chiedere il rimborso: prima di questo momento non vi sarebbe stata nessuna ragione per chiederlo.

Ed è pertanto tale momento che va considerato il momento iniziale per il decorso dei 48 mesi. La giurisprudenza di merito di questa Commissione Regionale della Lombardia ha già posto in evidenza, con la recente sentenza n. 100136/2010 del 27/9/2010, depositata il 19.10.2010, (in diversa materia ma con riguardo al medesimo principio) come il momento a partire dal quale il diritto a pretendere il rimborso di quanto versato debba intendersi integrato (dies a quo) non già in occasione del versamento, ma in occasione della conoscenza dell'inesistenza dell'obbligo, ponendosi in linea con quanto detto dalla Suprema Corte di Cassazione, - ordinanza n. 21528 del 09.10.2009 -, che ha evidenziato come il termine di decadenza di quarantotto mesi inizi a decorrere allorquando l'eccedenza d'imposta emerge da una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum del tributo. Nel caso specifico il pagamento dell'imposta, allorquando ebbe luogo, era totalmente dovuto, conseguenza che il termine di 48 mesi entro cui proporre domanda di rimborso, inizia a decorrere, appunto, dalla conoscenza dell'inesistenza dell'obbligo tributario.

In sostanza è come se, con la nuova determinazione, venisse meno la causa del rapporto tributario precedente: venendo meno la causa del rapporto, originariamente giustificativa del rapporto stesso, per effetto di eventi successivi - nuova determinazione ci si trova di fronte ad una obbligazione tributaria inesistente in cui l'inesistenza è però sopravvenuta - non vi è infatti una inesistenza originaria dell'obbligo di versamento - e perciò - solo dal momento in cui sopravviene l'inesistenza - il momento della emissione della sentenza - si concretizza il diritto al rimborso e da tale momento decorrono i tempi prescritti per la decadenza.

Tutto quanto premesso si raccorda anche perfettamente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del DLgs 546/92 che recita: "... La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.". Nel nostro caso il presupposto per la restituzione si è verificato il giorno in cui è stata emanata la sentenza della Corte Europea.

Entrambe le norme conducono quindi al medesimo risultato in ossequio al principio precedentemente affermato che all'istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria - idonea, come tale, ad orientare anche l'interprete - e ciò perché altrimenti si avrebbe un indebito arricchimento dello Stato.

Nella fattispecie in esame la parte ricorrente ha perciò richiesto il rimborso nei termini corretti e di conseguenza va confermata la sentenza impugnata con il rigetto dell'appello.

Rimane da esaminare il punto relativo alla reale qualificazione della somma erogata dal datore di lavoro al contribuente qui appellato.

La somma veniva erogata con la motivazione " IND. SUPPL. RISOL. CONS. ANT" abbreviazioni che stanno per le parole "indennità supplementare risoluzione consensuale anticipata": tale somma era stata data infatti al contribuente a seguito di una ristrutturazione aziendale che aveva ridotto il personale e costituiva un evidente incentivo a lasciare il lavoro in un momento anticipato rispetto a quello preventivato. Ed cosa potrebbe essere la somma erogata se non un incentivo a lasciare il posto di lavoro in via anticipata cioè in altre parole un incentivo all'esodo? Sinceramente l'osservazione dell'Ufficio appare un inutile e defatigante tentativo di dilazionare un rimborso dovuto e ciò anche ai sensi della Circolare del 29/12/2008 n. 62 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso intitolata " Trattamento tributario delle somme erogate dal datore di lavoro come incentivo all'esodo - Ordinanza della Corte di giustizia CE del 16 gennaio 2008, emessa nei procedimenti riuniti da C-128/07 a C-131/07" che invitava gli uffici ad abbandonare il contenzioso in oggetto.

La sentenza della CTP va pertanto confermata anche sul punto ora esaminato e l'appello va in toto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 300,00 per onorari oltre spese e cpa. e

PQM

La Commissione conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 300,00 per onorari oltre spese e cpa.